

REGOLAMENTO (CEE) N. 3074/89 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 1989

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tubi saldati originari della Jugoslavia e della Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue :

A. PROCEDURA

(1) Nel febbraio 1988 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal comitato di collegamento dell'industria dei tubi di acciaio della Comunità europea per conto dei produttori che rappresentano la maggior parte della produzione comunitaria dei tubi in questione.

(2) La denuncia conteneva elementi di prova in merito all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio da esse arrecato elementi ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾, la Commissione ha pertanto annunciato l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di tubi saldati, di ferro o di acciai non legati, di cui ai codici NC 7306 30 51, 7306 30 59, ex 7306 30 71 ed ex 7306 30 79.

(3) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori/esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché il ricorrente, ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere noto il loro punto di vista per iscritto e di chiedere un'audizione.

Durante l'inchiesta, la Commissione è stata informata che altri produttori iugoslavi oltre quelli già noti erano coinvolti nel caso in questione. Anche ad essi la Commissione ha dato la possibilità di rendere noto il loro punto di vista.

Inoltre, gli esportatori interessati hanno chiesto che fosse prorogato il termine per la compilazione dei questionari loro inviati dalla Commissione.

Pertanto, la Commissione ha dovuto prorogare i termini stabiliti.

(4) La maggior parte dei produttori comunitari, alcuni importatori, un produttore/esportatore iugoslavo e l'esportatore rumeno hanno reso noto il loro punto di vista per iscritto. Alcuni di essi hanno anche chiesto e ottenuto di essere intesi.

(5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini della determinazione dei fatti ed ha svolto inchieste in loco presso i seguenti :

a) produttori comunitari :

— Mannesmannröhren-Werke AG, Düsseldorf, Germania,

— IBS (United Tube Mills), Atene, Grecia,

— Dalmine SpA, Dalmine, Italia,

— Arbed SA, Lussemburgo, Lussemburgo ;

b) produttore/esportatore non comunitario :

— Zeljezara Sisak, Jugoslavia ;

c) importatori comunitari :

— Mannesmann Handel AG, Düsseldorf, Germania,

— Montan Handel Peter Richter & Co., Düsseldorf, Germania.

(6) Il periodo coperto dall'inchiesta va dal 1° luglio 1987 al 30 giugno 1988.

B. DUMPING

a) Valore normale

(7) Jugoslavia

Il valore normale è stato determinato sulla base dei prezzi comparabili realmente pagati o pagabili nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile sul mercato iugoslavo.

Le vendite considerate per calcolare il valore normale erano state effettuate ad acquirenti indipendenti, con profitto e in quantitativi notevoli. La media ponderata dei prezzi di tali vendite è stata pertanto ritenuta rappresentativa del mercato interno iugoslavo.

Poiché, durante il periodo di riferimento, in Jugoslavia il tasso di inflazione era alquanto elevato, i valori normali sono stati calcolati mese per mese. Ai fini del calcolo sono stati utilizzati i tassi di cambio ufficiali pubblicati dal governo iugoslavo.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 241 del 16. 9. 1988, pag. 3.